



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/12/2012

-----  
ADDI' 05/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 563

Oggetto:

Approvazione della revisione delle 'Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata'.



## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge 05 agosto 1978 n.457 e ss.mm.ii., "Norme per l'edilizia residenziale";

**VISTA** la Legge 17 febbraio 1992 n.179 e ss.mm.ii., "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

**VISTA** la Legge 24 dicembre 1993, n.560, "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge regionale 6 agosto 1999, n.12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica", e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 10 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

**VISTO** il DLgs 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 12 aprile 2006, n.163";

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa del 12 luglio 2001, n.347, concernente "*Snellimento e semplificazione delle procedure di approvazione nel processo attuativo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Direttive sui pareri di competenza delle commissioni ex art. 63 Legge n.865/1971 presso gli IACP e relative approvazioni*", che individua le attuali procedure regionali in materia;

**VISTA** la Convenzione del 16 ottobre 2001, tra la Regione Lazio e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del Fondo Globale Regioni, Edilizia Sovvenzionata che, all'art.3, dispone le competenze e le procedure relative all'erogazione dei finanziamenti dei Programmi approvati;

**VISTA** la Legge regionale 18 luglio 2012, n.11;

**VISTA** la D.G.R. n. 93 del 21 gennaio 1997;



VISTA la D.G.R. n. 447 del 15 ottobre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 364 del 20 luglio 2012;

VISTA la D.G.R. n.117 del 23 marzo 2012, di Aggiornamento dei limiti massimi di costo per l'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata in applicazione del "punto F" della D.G.R. n.93/1997;

**TENUTO CONTO CHE :**

- si è resa necessaria la predisposizione di una proposta di Revisione delle attuali procedure amministrative che, partendo dall'analisi di quelle in uso, ne ha tracciato delle linee guide suddivise per argomenti e che la stessa proposta è stata condivisa con le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (ATER) in specifici Tavoli tecnici;
- tale attività di semplificazione comporterà uno snellimento delle attuali procedure amministrative;

**CONSIDERATO** che nell'ambito degli interventi di Edilizia sovvenzionata:

- gli interventi di ERP ai sensi dell'art.7bis della LR 12/99 e ss.mm. e ii. devono pervenire all'inizio dei lavori entro 13 mesi dalla pubblicazione della delibera di finanziamento,
- è necessario semplificare l'attività di istruttoria effettuata dagli uffici regionali per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla-osta al fine di non compromettere la tempistica pretesa dalla legge,
- è necessario armonizzare le procedure alle prescrizioni regionali e alla normativa statale di settore anche nel rispetto delle verifiche che gli obiettivi regionali, ricompresi nelle delibere di autorizzazione dei finanziamenti, siano stati raggiunti;

**CONSIDERATA** altresì l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra Regione e ATER del Lazio al fine di coordinare ruoli e attività, nell'attenzione alle reciproche competenze e nel rispetto della normativa statale e regionale di settore;

**RITENUTO** che l'uniformità delle procedure amministrative sopra citate possa rappresentare un essenziale strumento di supporto anche per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria dei soggetti attuatori di interventi di edilizia sovvenzionata, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) della L.r. n. 12/1999,



563 - 5 DIC. 2012 R

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la proposta di revisione delle 'Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata', allegata alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori adotti tale proposta per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente le richieste di autorizzazione derivanti da interventi in corso e già autorizzati dalla Giunta regionale e quelli di nuova programmazione sia delle ATER che dei Comuni del Lazio nel caso in cui gli stessi fossero Enti attuatori di interventi di Edilizia Sovvenzionata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 10 DIC. 2012






ALLEG. alla DELIB. N. 563 R

DEL. 5 DIC 2012

ALLEGATO - INDICE

<b>1</b>	<b>Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi all'attività dell'Area Interventi di Edilizia Sovvenzionata</b>	<b>2</b>
1.1	Procedure di gestione dei programmi ordinari di Edilizia Sovvenzionata	2
1.1.1	Predisposizione degli impegni per finanziamenti a valere su Capitoli Regionali	2
1.1.2	Rilascio del nulla osta regionale sui Q.T.E. degli interventi da avviare	2
1.1.3	Interventi di M.S./A.B.A. non gestiti direttamente dall'A.T.E.R.	3
1.1.4	Erogazione dei finanziamenti	4
1.1.5	Richiesta di fondi parenti di Capitoli Regionali per l'erogazione del finanziamento di interventi	5
1.1.6	Approvazione per l'utilizzo di economie	6
1.1.6.1	Utilizzo di ribassi d'asta per Perizie di Variante e Suppletive	6
1.1.6.2	Utilizzo di economie per nuovi interventi	6
1.1.7	Chiusura interventi finanziati, approvazione Q.T.E. finale ed accertamento delle economie	7
1.1.8	Interventi di E.R.P. non pervenuti all'inizio dei lavori	7
1.1.8.1	Convocazione di Conferenze di Servizi e Accordo di Programma	8
1.1.8.2	Predisposizione di una Delibera di conferma o variazione della localizzazione intervento	8
1.1.8.3	Predisposizione di una Delibera di sospensione del finanziamento	9
1.2	Procedure di gestione dei finanziamenti ex Lr.11/94	9
1.2.1	Gestione domande di finanziamento e concessione finanziamenti	9
1.2.2	Erogazione dei contributi concessi	10
1.2.3	Chiusura interventi, accertamento delle economie, erogazione saldo	10
1.3	Procedure relative ad autorizzazioni per utilizzo fondi ex L.560/93	10
1.4	Procedure relative a Programmi complessi ai sensi della Lr.22/97	11
1.5	Procedure relative a Contratti di Quartiere di cui alla Lr.10/2001 e ss.mm. e ii.	12





# 1 Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi all'attività dell'Area Interventi di Edilizia Sovvenzionata


Nel rispetto delle specifiche competenze delle strutture regionali di riferimento in merito all'attuazione dei programmi di Edilizia Sovvenzionata autorizzati dalla Giunta, restano in capo alle ATER o ai Comuni le responsabilità attribuite dalla normativa vigente alle stazioni appaltanti. A tal proposito essi provvedono a tutti i relativi adempimenti tecnico-amministrativi mantenendo la piena ed incondizionata responsabilità circa la corretta osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

## 1.1 Procedure di gestione dei programmi ordinari di Edilizia Sovvenzionata

### 1.1.1 Predisposizione degli impegni per finanziamenti a valere su Capitoli Regionali

Successivamente alla pubblicazione di Delibere di programmazione il Dirigente dell'Area, con il supporto dei vari Responsabili del Procedimento, individua gli importi previsti dalla programmazione per gli interventi di Edilizia Sovvenzionata di competenza dell'Area, suddividendoli in base a:

1. Capitolo Regionale di riferimento per ciascun programma.
2. Annualità.
3. Soggetto attuatore o beneficiario del finanziamento.



Ciascun Responsabile del Procedimento predispone quindi una proposta di Determinazione di impegno con i relativi impegni/variazioni/prenotazioni sui Capitoli di riferimento, a favore dei soggetti attuatori, o beneficiari, di propria competenza;

### 1.1.2 Rilascio del nulla osta regionale sui Q.T.E. degli interventi da avviare

Successivamente alla Delibera di programmazione le A.T.E.R., per gli interventi che attueranno direttamente o che saranno attuati da Comuni rientranti nell'ambito territoriale di competenza, trasmettono alla Regione la seguente documentazione:

1. copia conforme della Deliberazione del C.d.A. A.T.E.R. con cui viene approvata la localizzazione e l'importo dell'intervento;
2. copia conforme della Determinazione di approvazione del progetto da parte dell'organo competente dell'Ente Attuatore (A.T.E.R. o Comune);
3. relazione tecnica e i soli elaborati grafici di progetto necessari all'individuazione delle opere da realizzare;
4. Q.T.E. del progetto su relativo modello C.E.R.. Qualora uno stesso intervento sia finanziato con più fonti di finanziamento dovranno essere riportate distintamente, oltre ai totali, le quote riferibili a ciascuna fonte di finanziamento;
5. Verbale della seduta di Comitato Tecnico ex LR n.30/2002 in cui si è espresso parere favorevole sul progetto e relativo Q.T.E., compreso il riscontro della rispondenza del progetto alle disposizioni vigenti in materia di LL.PP. e del rispetto dei massimali di costo applicabili (salvo richiesta di deroga secondo quanto specificato nel seguito).

Il Comitato Tecnico individua quale fase progettuale va inoltrata per il relativo nulla osta e dovrà comunque trattarsi di quella più aggiornata disponibile.



Qualora successivamente ad un nulla osta regionale, si sia reso necessario prevedere aumenti nelle voci del Q.T.E. già approvato, diminuzione delle superfici da realizzare o diversa articolazione della copertura finanziaria, la documentazione aggiornata dovrà essere trasmessa per un nuovo nulla osta.

Non è invece necessaria alcuna ulteriore approvazione regionale, qualora gli importi da Q.T.E. per le fasi successive siano rimasti invariati o in diminuzione rispetto a quelli approvati e le superfici invariate.

Per ogni intervento, a seguito della relativa richiesta di nulla osta, si procede alla:

1. verifica che l'intervento e la sua localizzazione rientri tra quelli inclusi nella programmazione;
2. verifica che la documentazione tecnico/amministrativa inviata comprenda tutti gli elementi sopra richiamati;
3. verifica che non siano scaduti i tempi di cui al comma 1, art. 7 bis della LR n.12/1999, o minor tempo eventualmente indicato in una Delibera di conferma / Accordo di Programma già approvati e pubblicati. In caso contrario, si procede secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 1.1.8.
4. Verifica che gli importi previsti nel Q.T.E. siano:
  - a. In linea con quanto oggetto di finanziamento per l'importo totale.
  - b. Inferiori ai massimali di costo fissati nella D.G.R. n.93/97 per tipologia e provincia, aggiornati su base ISTAT. Su richiesta dell'A.T.E.R. possono essere concesse deroghe ai massimali di costo nei soli casi previsti nel punto E della D.G.R. n.93/97. Il massimale di costo è riferito al solo importo coperto da finanziamento regionale o comunque soggetto ad autorizzazione regionale (es. fondi L.560/93); eventuali superamenti del massimale coperti dall'ente realizzatore con risorse proprie non necessitano il rilascio di una deroga da parte della Regione.




Se non sono state riscontrate anomalie o necessità di integrazioni/chiarimenti, viene predisposta una proposta di Determinazione del Direttore di Dipartimento (o del Direttore Regionale, qualora delegato) nella quale, riepilogate sinteticamente le risultanze, viene rilasciato il nulla osta alla prosecuzione dell'intervento e, ove necessario, la motivata concessione di deroga ai massimali di costo.

### **1.1.3 Interventi di M.S./A.B.A. non gestiti direttamente dall'A.T.E.R.**

Nel caso di interventi, comunque inclusi in programmazioni già autorizzate dalla Giunta regionale, da eseguirsi su immobili A.T.E.R. inseriti in un condominio autonomo (ad. es. fabbricati in cui parte degli alloggi sono stati riscattati o venduti) e i lavori da eseguirsi vengono deliberati dall'assemblea condominiale si applica quanto segue:

1. L'A.T.E.R. trasmette la seguente documentazione:
  - a. verbale dell'assemblea in cui è stata assunta la decisione;
  - b. attestazione del Dirigente A.T.E.R. responsabile in cui si riporta: ripartizione delle spese su base millesimale, quota a carico dell'A.T.E.R. e verifica della rispondenza ai massimali di costo applicabili;
2. Si procede alla verifica che:
  - a. l'intervento e la sua localizzazione rientri tra quelli inclusi nella programmazione;
  - b. verifica che la documentazione tecnico/amministrativa inviata comprenda tutti gli elementi sopra richiamati;

- 
3. Se non sono state riscontrate anomalie o necessità di integrazioni/chiarimenti, viene predisposta una proposta di Determinazione del Direttore di Dipartimento (o del Direttore Regionale, qualora delegato) nella quale, riepilogate sinteticamente le risultanze, viene rilasciato il nulla osta alla prosecuzione dell'intervento.

#### **1.1.4 Erogazione dei finanziamenti**

Ciascuna A.T.E.R. trasmette alla Regione attestazioni di spesa, su apposito modello, per gli interventi fruanti di finanziamento e realizzati direttamente o dalle Amministrazioni Comunali nel territorio di propria competenza.

A seguito della trasmissione di attestazioni di spesa si procede come segue:

1. Verifica che ciascuna attestazione sia relativa a un intervento per cui è in corso un finanziamento, che sia stato rilasciato il relativo nulla osta: nel caso quest'ultimo non sia stato rilasciato, prima di procedere al pagamento si richiede la relativa documentazione e si applica quanto previsto nel paragrafo 1.1.2.
2. Verifica che ciascuna attestazione di spesa sia completa e correttamente compilata, riscontrando i seguenti elementi:
  - a. estremi dei provvedimenti di concessione/integrazione/variazione del finanziamento;
  - b. qualora uno stesso intervento sia finanziato con più fonti di finanziamento (ad es. fondi L.560, fondi ex GESCAL, capitoli di bilancio regionale), dovranno essere riportate distintamente, oltre ai totali, le quote riferibili a ciascuna fonte di finanziamento;
  - c. gli importi indicati nell'attestazione e maturati a carico del finanziamento regionale per ciascuna voce e per il totale non superino quanto previsto nell'ultimo Q.T.E. oggetto di approvazione regionale (salvo incrementi dovuti all'utilizzo degli importi per imprevisti, nei limiti dell'accantonamento iniziale e del relativo massimale applicabile);
  - d. gli importi indicati come erogati devono concordare con quanto indicato nell'attestazione precedente relativa allo stesso intervento, se per essa è stata autorizzata l'erogazione;
  - e. numero progressivo, data, timbro A.T.E.R. e firma del R.U.P..
3. Per le attestazioni per le quali non sono state riscontrate anomalie o difformità:
  - a. nel caso in cui siano relative a pagamenti da effettuarsi con fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti (di seguito C.DD.PP.) il funzionario, a seguito delle verifiche amministrative di cui ai punti precedenti, appone un visto sulle schede per le quali, ai sensi della convenzione del 16/10/01, verrà predisposta una autorizzazione al pagamento per la C.DD.PP., a firma del Direttore Regionale, per l'importo complessivo e per ciascun beneficiario;
  - b. nel caso in cui siano relative a pagamenti con fondi di capitoli regionali:
    - Se l'impegno originale è attivo (ovvero non è trascorso il secondo E.F. successivo all'E.F. dell'impegno): viene emesso il provvedimento di liquidazione.
    - Se l'impegno originale è in perenzione (cioè se è terminato il secondo E.F. successivo) e l'importo residuo dell'impegno è già stato riconosciuto con il D.P.R.L. corrispondente per quell'E.F., si procede alla richiesta dai fondi

perenti e al successivo nuovo impegno come indicato nella procedura al punto 1.1.5.

- Se l'impegno originale è in perenzione, ma il D.P.R.L. di ricognizione per il relativo E.F. non è ancora stato effettuato, bisogna attendere che sia approvato per poter procedere successivamente come indicato nella procedura al punto 1.1.5.
4. Per le attestazioni per le quali sono state riscontrate anomalie se ne da comunicazione all'A.T.E.R., che dovrà apportare le necessarie rettifiche/integrazioni o fornire i chiarimenti richiesti, prima di poter procedere.

### **1.1.5 Richiesta di fondi perenti di Capitoli Regionali per l'erogazione del finanziamento di interventi**

Per l'emissione dei provvedimenti di liquidazione a valere su impegni che risultano in perenzione (terminato il secondo E.F. successivo a quello dell'impegno), e che sono già stati ricogniti con apposito D.P.R.L. si procede come segue:

1. Si determina per ciascun impegno l'importo da richiedere dai fondi perenti sulla base delle attestazioni di spesa trasmesse dalle A.T.E.R.,
2. Si individua il Capitolo da utilizzare per il recupero dei fondi ricogniti: T92600 se l'impegno originale è relativo a Capitolo con fondi non vincolati o T94600 se l'impegno originale è su Capitolo con fondi vincolati.
3. Si inoltra richiesta di integrazione sul Capitolo di cui al punto 2 per gli importi determinati per ciascun impegno, all'Area Bilancio e Finanza. Occorre indicare: numero e anno impegno originale, Determinazione di impegno originale, estremi del D.P.R.L. di ricognizione, importo richiesto e beneficiario.
4. Successivamente alla comunicazione da parte dell'Area Bilancio e Finanza dell'avvenuta approvazione di un nuovo D.P.R.L. di variazione in aumento degli importi sul Capitolo di cui al punto 2, si predispone una nuova Determinazione di impegno del Direttore di Dipartimento, sullo stesso Capitolo che conterrà in particolare:
  - a. riferimento agli atti di finanziamento, agli atti di impegno e al n. degli impegni di spesa originari, ai provvedimenti di liquidazione già effettuati, al D.P.R.L. di ricognizione e al D.P.R.L. di variazione del Capitolo che ha dato seguito alla richiesta di integrazione;
  - b. impegni di spesa sul Capitolo delle somme oggetto di richieste di integrazione ed autorizzazione all'erogazione delle stesse.
5. Successivamente all'approvazione ed alla registrazione dei nuovi impegni, si procede all'emissione dei provvedimenti di liquidazione necessari.



## 1.1.6 Approvazione per l'utilizzo di economie


### 1.1.6.1 Utilizzo di ribassi d'asta per Perizie di Variante e Suppletive

Ai sensi della LR.6/1999, art.93 comma 4, così come modificato dall'art.1 comma 40 Lr.3/2010, l'utilizzo di risorse derivanti da ribassi d'asta è subordinato ad autorizzazione regionale.

Ai fini dell'autorizzazione per l'utilizzo di economie di gara l'A.T.E.R., per gli interventi per i quali è direttamente soggetto attuatore e per quelli attuati dai Comuni rientranti nel proprio ambito territoriale, trasmette all'Area relativa richiesta con allegato l'atto di approvazione della perizia di Variante, relazione tecnica, parere del Comitato Tecnico, Q.T.E. di variante comprendente eventuale rideterminazione delle superfici rilevanti ai fini del rispetto dei massimali;

Il Responsabile del Procedimento nell'apposita istruttoria verifica che:

1. il Comitato Tecnico, riscontrato anche il rispetto della normativa E.R.P., del Codice degli Appalti e relativo regolamento d'attuazione, abbia espresso parere favorevole all'approvazione;
2. il maggiore importo necessario previsto nel relativo Q.T.E. può effettivamente essere coperto solamente con l'utilizzo di parte delle economie, e che rimanga invariato l'importo totale del finanziamento. Per l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti ancora disponibile nel Q.T.E. aggiornato non è necessaria alcuna autorizzazione regionale;
3. le variazioni ed eventuali ulteriori opere previste rientrano nelle stesse finalità e ambito di quanto oggetto del finanziamento originario.



In caso di valutazione positiva viene predisposta una proposta di Determinazione del Direttore di Dipartimento (o del Direttore Regionale, qualora delegato) che riepilogando le risultanze della documentazione e gli atti pregressi, autorizza l'Ente Appaltante all'utilizzo di risorse derivanti dai ribassi d'asta e approva il Q.T.E. aggiornato.

### 1.1.6.2 Utilizzo di economie per nuovi interventi


Le A.T.E.R. o i Comuni possono inoltrare proposte per destinare le economie di finanziamento di interventi ultimati alla realizzazione di ulteriori interventi analoghi a quelli oggetto del finanziamento originario.

In questi casi il Responsabile del Procedimento nella relativa istruttoria verifica che:

1. l'importo complessivo delle economie dei vari interventi effettivamente accertate, secondo quanto previsto al punto 1.1.7, siano sufficienti per quanto richiesto e che i relativi importi siano ancora disponibili per un tempo sufficiente all'utilizzo per gli ulteriori interventi (fondi C.DD.PP. oppure importi ancora impegnati su Capitoli Regionali e che manterranno la relativa disponibilità residua per un tempo sufficiente);
2. la tipologia dei nuovi interventi proposti rientri nell'ambito degli utilizzi ammissibili per i fondi utilizzati (ad esempio interventi analoghi a quelli già realizzati).

Se le condizioni precedenti sono rispettate:

1. nel caso in cui i nuovi interventi ricentrino completamente nell'ambito di quanto previsto nella D.G.R. di finanziamento originaria, come eventualmente integrata e/o variata da successive D.G.R.: si predispone una proposta di Determinazione del Direttore di Dipartimento (o del Direttore Regionale, qualora delegato) per l'autorizzazione all'utilizzo delle economie;

- 
2. nel caso in cui i nuovi interventi non rientrino nel punto precedente: si predispongono una proposta di D.G.R. di variazione e integrazione di quanto disposto con la D.G.R. originaria e le eventuali successive, relativamente ai finanziamenti le cui economie vengono utilizzate.

L'atto dovrà richiamare tutti gli elementi necessari ed in particolare:

- le altre eventuali Determinazioni e/o Deliberazioni intervenute a variazione e integrazione del finanziamento originario;
- l'elenco di interventi aggiornato con le nuove localizzazioni, tipologie ed importi, a parità di importo complessivo utilizzato.


### **1.1.7 Chiusura interventi finanziati, approvazione Q.T.E. finale ed accertamento delle economie**

A seguito della ricezione da parte dell'A.T.E.R. della seguente documentazione:

1. Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica dell'A.T.E.R. (o del Direttore Generale) di approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, della rendicontazione e del risultante Q.T.E. finale dell'intervento (post-collaudo) su modello C.E.R. che dovrà essere allegato;
2. copia del verbale della seduta del Comitato Tecnico con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del collaudo/C.R.E. e Q.T.E. finale, qualora questo parere sia richiamato nella Determinazione di cui sopra;

Il Responsabile del Procedimento:

1. verifica nella relativa istruttoria la completezza della documentazione inviata e richiede chiarimenti o integrazioni all'A.T.E.R. se necessario;
2. predispongono una proposta di Determinazione a firma del Direttore di Dipartimento (o del Direttore Regionale, qualora delegato) che conterrà in particolare i seguenti elementi:
  - a. riepilogo delle risultanze della documentazione e degli atti progressi;
  - b. approvazione del Q.T.E. finale dell'intervento, individuazione della spesa sostenuta e delle relative economie;
  - c. disimpegno delle economie complessive nel caso di interventi finanziati con fondi di capitoli regionali di bilancio, per i quali non sia previsto il riutilizzo delle economie e per i quali l'impegno di spesa non comprenda altri interventi ancora in corso.




### **1.1.8 Interventi di E.R.P. non pervenuti all'inizio dei lavori**

Il termine per l'inizio dei lavori di cui ai punti successivi è da intendersi riferito all'avvio di una delle voci di lavori incluse nel Q.T.E..

Per interventi per i quali è previsto l'acquisto di immobili, il termine per l'inizio dei lavori è riferito alla data di acquisto.

Per programmi articolati su numerosi interventi di limitata entità (in particolare Manutenzione Straordinaria/Abbattimento Barriere Architettoniche) il termine di cui sopra può riferirsi all'avvio di uno degli interventi: se esso è iniziato in tempo utile, il programma si considera avviato e il limite di tempo non si applica ai successivi interventi nel programma.


Ai sensi dell'art.7 bis della Lr.12/1999 e ss.mm.ii., si applicano le seguenti procedure:



### 1.1.8.1 Convocazione di Conferenze di Servizi e Accordo di Programma

Se un intervento finanziato non perviene all'inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della Delibera di finanziamento, entro i 60gg successivi si deve provvedere alla convocazione di una Conferenza di Servizi al fine di verificare la fattibilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti che si frappongono alla loro realizzazione. (vedi anche Regolamento Regionale e L.241/90 e ss.mm.ii.).

1. L'Ente Attuatore dell'intervento deve trasmettere alla Direzione regionale una relazione adeguata delle cause del ritardo nell'inizio dei lavori finanziati e copia della documentazione tecnico-amministrativa necessaria;
2. Si provvede a stabilire un Calendario delle Conferenze di servizi da indire;
3. L'Ente Attuatore dell'Intervento finanziato, provvede a trasmettere agli enti convocati copia della documentazione tecnico-amministrativa da esaminare nell'ambito della conferenza di servizi;
4. In tale ambito si verifica la presenza di tutti i pareri necessari per il Progetto definitivo dell'intervento e vengono acquisiti da parte dell'Ente attuatore dell'intervento quelli eventualmente ancora mancanti;
5. A chiusura della Conferenza, verificata la effettiva presenza di tutti i requisiti per la cantierabilità dell'opera e individuate le eventuali ulteriori iniziative regionali necessarie, si predispone un Accordo di Programma (art.18, Lr. 57/1993) nel quale:
  - a. Si concordano con i Comuni o le A.T.E.R. le iniziative da intraprendere per l'avvio degli interventi.
  - b. Si definisce esattamente l'intervento da realizzare, il Q.E. e si richiamano tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti.
  - c. Si fissa un nuovo termine per l'inizio dei lavori non superiore a 10 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del D.P.R. di approvazione dell'Accordo.
6. L'Accordo viene trasmesso, con allegati progetto, atti e verbali delle sedute della Conferenza all'Area Regionale competente che provvede al seguito. I verbali delle conferenze e, successivamente, l'Accordo approvato vengono trasmessi a tutti gli Enti convocati.



### 1.1.8.2 Predisposizione di una Delibera di conferma o variazione della localizzazione intervento

In alternativa al punto precedente, possibile nei seguenti casi (LR.12/1999, art. 7bis, comma 4):

1. Non si è pervenuti ad un Accordo di Programma entro 120gg (60gg per convocazione di cui al comma 2 + 60gg per Accordo di cui ai commi 3, 4) successivi alla scadenza dei 13 mesi dalla pubblicazione della D.G.R. di finanziamento.
2. E' scaduto il nuovo termine di 10 mesi indicato nell'Accordo di Programma senza che siano iniziati i lavori.
3. In qualunque caso in cui non sia stato possibile nemmeno indire una Conferenza di Servizi (rientra nel caso 1).

In questi casi:

1. L'Ente Attuatore dell'intervento o l'A.T.E.R. deve provvedere a trasmettere all'Area, una relazione adeguata delle cause del ritardo nell'inizio dei lavori finanziati e copia della documentazione Tecnico-amministrativa necessaria per chiedere la nuova proroga dei

termini o l'eventuale rilocalizzazione nello stesso ambito provinciale, con esclusione di Roma Capitale, tenendo conto dell'emergenza abitativa;

2. A seguito dell'esame e della valutazione delle cause che hanno determinato il ritardo, qualora si ritenga che ragionevolmente l'intervento possa essere avviato in tempi relativamente rapidi, si predispone la Deliberazione di Giunta regionale con:
  - a. La valutazione delle cause che hanno determinato il ritardo.
  - b. Dichiarazione riguardo il permanere della pubblica utilità dell'intervento.
  - c. Indicazione della conferma o della eventuale variazione di localizzazione dell'intervento.
  - d. Assegnazione di un nuovo termine di massimo 13 mesi, decorso il quale i fondi rientrano nelle disponibilità della Regione.

### **1.1.8.3 Predisposizione di una Delibera di sospensione del finanziamento**

Nel caso in cui l'Ente beneficiario del finanziamento dimostri, o risulti altrimenti evidente, che sussistono cause ostative che non sarà possibile rimuovere se non in tempi relativamente lunghi, in alternativa alla Delibera di conferma del finanziamento può predisporre una Delibera di sospensione dei termini ai sensi dell'art.7 bis, comma 4 bis.


## **1.2 Procedure di gestione dei finanziamenti ex Lr.11/94**

Oltre alle procedure specifiche dettagliate nel seguito, si applicano quelle previste al punto 1.1.8 per interventi non pervenuti all'inizio dei lavori.

### **1.2.1 Gestione domande di finanziamento e concessione finanziamenti**

I soggetti beneficiari Comuni e A.T.E.R. possono far pervenire domande ai sensi della Lr.11/94 per il finanziamento di Opere di Urbanizzazione Primaria nei Piani di Zona:

1. Il Responsabile del Procedimento, include ogni domanda di finanziamento pervenuta entro il 30 Giugno dell'anno in corso, tra le domande da valutare per la fruizione di contributi nell'E.F. successivo a quello in corso.
2. Il Responsabile del Procedimento predispone l'istruttoria delle domande pervenute, anche secondo quanto previsto dalla D.G.R. 247/08, in particolare:
  - a. Verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda di finanziamento, la sua ammissibilità, individua la somma a carico del finanziamento regionale, richiede eventuali integrazioni della documentazione agli Enti richiedenti.
  - b. assegna un punteggio secondo i criteri previsti dalla D.G.R. 247/08.
3. A seguito dell'apertura dell'E.F. e della verifica di quanto effettivamente disponibile sul Cap.E62501, predispone e inoltra una proposta di D.G.R. per la concessione dei finanziamenti in cui, tra l'altro:
  - a. si determina la percentuale dello stanziamento da destinare ai Comuni con meno di 5000 abitanti (ai sensi della LR.6/1999, art.93, comma 3bis), in base al totale degli importi richiesti per questi comuni rispetto al totale, o secondo eventuali differenti indicazioni.
  - b. si riportano due graduatorie dei punteggi, per Comuni inferiori o superiori a 5000 abitanti, richiamando la valutazione dei singoli criteri della D.G.R. 247/08 e il totale.




c. si individuano le domande ammesse a finanziamento, in base alle due graduatorie e al totale disponibile per ciascuna graduatoria individuato al punto a.

4. Provvede a comunicare a tutti gli Enti interessati l'ammissione o meno al finanziamento.

### **1.2.2 Erogazione dei contributi concessi**

L'erogazione dei finanziamenti concessi avviene secondo le modalità previste dalla LR.88/80, in particolare:

1. per il 10 per cento all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento ed impegno di spesa, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
2. per il 40 per cento (al netto delle economie di ribasso) alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
3. per il 30 per cento (al netto delle economie di ribasso) alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
4. per la rata a saldo, data dalla quota a carico della regione della spesa totale effettivamente sostenuta detratte le rate erogate, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera e a seguito dell'approvazione della Determinazione di cui al par. successivo.



Le percentuali sono riferite alla sola quota coperta da finanziamento regionale.

Se il caso si procede secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.5 per impegni per i quali è intervenuta la perenzione amministrativa.

### **1.2.3 Chiusura interventi, accertamento delle economie, erogazione saldo**

A seguito della ricezione dell'atto di definizione e approvazione della spesa totale effettivamente occorsa per un intervento a seguito di collaudo il R.P. provvede a predisporre una Determinazione del Direttore di Dipartimento (o del Direttore Regionale se delegato), nella quale:

1. si determina la quota della spesa finale a carico del finanziamento regionale.
2. si individuano le economie e se ne dispone il relativo disimpegno.
3. si autorizza l'erogazione della rata a saldo prevista al punto 4. del paragrafo precedente.

### **1.3 Procedure relative ad autorizzazioni per utilizzo fondi ex L.560/93**

Ai sensi di quanto previsto dalla L.560/93 e dell'art. 51 della Lr.27/2006, a seguito di richiesta di una A.T.E.R. di utilizzo di tali fondi si predisponde, nel rispetto della Normativa vigente, una proposta di Deliberazione della Giunta Regionale per la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo dei fondi richiesti nella quale siano richiamati tutti gli elementi necessari, inclusi importi e finalità;



#### **1.4 Procedure relative a Programmi complessi ai sensi della Lr.22/97**

Tali procedure sinteticamente riguardano:

- Programmi Integrati di Intervento, ex art.16, Legge 179/92 finanziati ai sensi della L.r. n.22/97;
- Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art.11, Legge 493/93 finanziati ai sensi della L.r. n. 22/97;
- P.R.U. – denominati “CONTRATTI DI QUARTIERE” di cui alla D.G.R. n.1353/2000;

Il Bando di finanziamento in primo luogo fissa, con apposita Deliberazione regionale le condizioni per essere ammessi al finanziamento dei Programmi complessi e in seguito seleziona i Programmi finanziabili tra quelli trasmessi alla Regione, nei termini, anche in considerazione della effettiva cantierabilità a breve, delle proposte avanzate dai Comuni e dalle ATER del Lazio.


In seguito all'avvenuta ricezione dei Progetti preliminari e/o definitivi e dei relativi quadri tecnico-economici n.0-1, completi delle relative approvazioni da parte del C.T. dell'ATER competente, si predispone l'istruttoria tecnico – amministrativa della Direzione Piani e Programmi di edilizia residenziale, Terzo Settore e Servizio civile, esaminando gli Interventi proposti anche per la valenza urbanistica dei programmi, redatti ai sensi della Lr. n.22/1997 e dunque Piani attuativi dello strumento urbanistico generale.

Questi progetti, che sono spesso in Variante urbanistica, hanno necessità in ogni caso, dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, cui segue la relativa pubblicazione e di numerosi pareri da acquisire, rispetto ai vincoli presenti nel territorio ed evidenziati nel P.T.P.R..

L'iter tecnico – amministrativo una volta che sia determinata con apposita D.G.R. la localizzazione e l'importo dei finanziamenti può essere sintetizzato quindi nel modo seguente:

1. Verifica che della documentazione tecnico/amministrativa inviata dall'Ente attuatore dell'Intervento (Comune o ATER) consistente nel Progetto preliminare e/o definitivo completo del quadro tecnico – economico e dei pareri necessari, come quello urbanistico – ambientale, delle Soprintendenze archeologiche ed architettoniche e ambientali, della VIA e VAS ed eventuali altri pareri da acquisire per la presenza di vincoli nella specifica localizzazione (completo della copia della D.C.C. di approvazione del Programma e degli estremi della pubblicazione della stessa).
2. Copia della Determinazione di approvazione del progetto preliminare e definitivo e/o esecutivo e relativo Q.T.E. da parte dell'Ente attuatore dell'Intervento (ATER o Comune beneficiario del finanziamento).
3. Copia del verbale della seduta di Comitato Tecnico art.9, L.r. 30/2002 dell'ATER competente con il relativo parere favorevole espresso da parte dello stesso C.T., di approvazione del Progetto ERP del Comune – Ente attuatore, per la verifica delle caratteristiche tecnico – amministrative del Progetto in esame e del relativo Q.T.E. (con la verifica del rispetto della normativa ERP e dei massimali di costo).
4. Nel caso di esclusione dal finto regionale di progetti presentati e/o in seguito alla graduatoria dei progetti selezionati, si procede ai sensi della L.241/1990 alla comunicazione dei risultati della selezione di cui al Bando regionale da parte del Responsabile del Procedimento e in caso di finanziamento concesso, del termine dell'inizio dei lavori(L.r.12/99);
5. Successivamente o contestualmente viene inviata a tutti gli Enti attuatori di copia della circolare di applicazione delle norme ERP aggiornate, per sintetizzare le procedure di





realizzazione e di erogazione dei finanziamenti, a valere sui fondi della Cassa DD.PP. - Fondo Globale .

6. Verifica dopo 13 mesi dalla data di pubblicazione dell'ultima Delibera di finanziamento o minor tempo previsto da eventuali Accordi di programma che non siano scaduti i tempi per l'inizio dei lavori finanziati, di cui al comma 1, art. 7 bis della Lr n.12/1999: 13 mesi ( nel qual caso si deve procedere con le Conferenze di servizi e/o Deliberazioni di conferma del fin.to, ai sensi dell'art.7 bis della Lr 12/1999 e ss.mm.ii- . cfr. n.1);
7. Dopo la gara e l'inizio dei lavori, nei termini di legge, si provvede all'esame della documentazione tecnico -amministrativa trasmessa da parte degli Enti attuatori, sullo stato di avanzamento dei lavori completa dei verbali delle approvazioni rilasciate da Comitato tecnico, art.9 Lr 30/2002, delle ATER competenti; successivamente a stato avanzamento dei lavori, si provvede all'esame della documentazione inviata, relativa ad eventuali perizie di varianti e relative autorizzazioni da parte del Comitato tecnico(nel caso non superino il finanziamento concesso).
8. Durante lo svolgimento dei lavori - Autorizzazioni delle erogazioni delle spese maturate a stato di avanzamento dei lavori (spese maturate in base alle richieste bimestrali da parte dell'A.T.E.R. competente);
9. A conclusione dei lavori, esame della trasmissione della documentazione relativa all'appalto, tra cui: a) lo Stato finale e relativa documentazione amministrativa approvata insieme b) al certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione; La Regione può così verificare che l'obiettivo autorizzato dalla Giunta regionale con Deliberazione di localizzazione dei finanziamenti sia stato raggiunto e quindi approvare il Programma ERP realizzato con apposita Determinazione;
10. Per rispondere inoltre, alla eventuale richiesta di utilizzo dei ribassi d'asta da parte dell'Ente attuatore dell'Intervento, che altrimenti andrebbero a confluire negli accantonamenti regionali, si rilascia su richiesta dell'Ente attuatore, apposito nulla -osta previo impegno con Determinazione (in seguito alla necessaria trasmissione della documentazione di cui al punto precedente, completata con la ulteriore trasmissione di idonea documentazione tecnico - amministrativa circa le proposte di utilizzo del ribasso d'asta, così come previsto dalle norme ERP e dalla Normativa Nazionale di riferimento per i LL.PP.).




### **1.5 Procedure relative a Contratti di Quartiere di cui alla Lr.10/2001 e ss.mm. e ii.**

Tali procedure sinteticamente riguardano:

- Programmi denominati "CONTRATTI DI QUARTIERE" di cui alla L.r. 10/2001 e ss.mm.e ii, localizzati nel Comune di Roma ed in particolare in alcuni Municipi;

A seguito del Bando di finanziamento, secondo quanto stabilito dalla L.r.10/2001, art.142, in considerazione della necessità di Riqualficazione urbanistica degli ambiti individuati e del merito delle proposte di Roma Capitale o di altre Amministrazioni Municipali o comunali, di Programmi di ERP, questi Progetti di riqualficazione urbana prevedono in via sperimentale anche programmi di sostegno socio-economico.

Il concorso finanziario della Regione è destinato per il 60% alla riqualficazione di edilizia pubblica e/o urbanizzazioni primarie e secondarie; per il 20% a misure di sviluppo delle attività dell'economia locale; per il 20% per attività di sostegno sociale e integrazione culturale.



L'iter tecnico - amministrativo una volta che sia determinata con apposita D.G.R. la localizzazione e l'importo degli stessi finanziamenti può essere sintetizzato nel modo seguente:

1. Verifica della documentazione tecnico/amministrativa inviata dall'Ente attuatore dell'Intervento (Roma Capitale e Municipi) consistente nel Progetto preliminare e/o definitivo completo del quadro tecnico - economico e dei pareri necessari, come quello urbanistico - ambientale, delle Soprintendenze archeologiche ed architettoniche e ambientali, della VIA e VAS ed eventuali altri pareri da acquisire per la presenza di vincoli nella specifica localizzazione (*completo della copia della Deliberazione di approvazione del Programma e degli estremi della pubblicazione della stessa*).
2. Copia della Determinazione di approvazione del progetto preliminare e definitivo e relativo quadro tecnico - economico da parte dell'Ente attuatore dell'Intervento (ATER o Comune beneficiario del finanziamento).
3. Copia del verbale della seduta di Comitato Tecnico con il parere favorevole espresso da parte del C.T. dell'ATER competente, con cui viene approvato il Progetto ERP di natura edilizia del Comune - Ente attuatore, per la verifica delle caratteristiche tecnico - amministrative del Progetto e del relativo Q.T.E. (con la verifica del rispetto dei massimali di costo ERP).
4. Nel caso di esclusione di progetti presentati ed in seguito alla graduatoria dei progetti selezionati per il finanziamento regionale, si procede ai sensi della L.241/1990 alla comunicazione dei risultati della selezione di cui al relativo Bando regionale del Responsabile del Procedimento, o in caso di finanziamento concesso del termine dell'inizio dei lavori;
5. Successivo invio contestuale a tutti gli Enti attuatori di copia della circolare di applicazione delle norme ERP aggiornate, per l'iter di realizzazione dei Programmi finanziati e invio delle procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sull'apposito Capitolo di Bilancio regionale E62502, ai sensi della Lr. n.88/80 e ss.mm.e ii.;
6. Verifica che non siano scaduti i tempi di cui al comma 1, art. 7 bis della Lr n.12/1999: 13 mesi dalla data di pubblicazione dell'ultima Delibera di finanziamento o minor tempo previsto da eventuali Accordi di programma (*nel caso si procede ai sensi dell'art.7 bis della Lr 12/1999 e ss.mm.ii. - cfr. n.1*);
7. Dopo la gara e l'inizio dei lavori, esame della documentazione tecnico - amministrativa trasmessa da parte degli Enti attuatori, per i soli progetti di natura edilizia, sullo stato di avanzamento dei lavori e dei verbali delle approvazioni rilasciate da Comitato tecnico delle ATER competenti; esame della documentazione relativa ad eventuali perizie di varianti e relative autorizzazioni da parte del Comitato tecnico.
8. Durante lo svolgimento dei lavori - Autorizzazioni delle erogazioni delle spese maturate a stato di avanzamento dei lavori sul Capitolo regionale E62502, in base alla Lr.88/80 e ss.mm.e ii. (*spese maturate in base alle richieste documentate da parte dell'Ente attuatore del Contratto di quartiere*);
9. A conclusione dei lavori esame della trasmissione della documentazione tra cui lo Stato finale e relativa documentazione amministrativa approvata insieme alle risultanze del certificato di collaudo o regolare esecuzione (*per le sole opere di natura edilizia*); La Regione può così verificare che l'obiettivo autorizzato dalla Giunta regionale con Deliberazione di localizzazione dei finanziamenti sia stato raggiunto e quindi approvare il Programma ERP realizzato con apposita Determinazione;

Per rispondere inoltre, alla eventuale richiesta di utilizzo dei ribassi d'asta da parte dell'Ente attuatore dell'Intervento, che altrimenti andrebbero a confluire negli accantonamenti regionali, si

rilascia su richiesta dell'Ente attuatore, apposto nulla -osta previo impegno con Determinazione, in seguito alla necessaria trasmissione della documentazione di cui al punto precedente, completata con la ulteriore trasmissione di idonea documentazione tecnico - amministrativa circa le proposte di utilizzo del ribasso d'asta così come previsto dalla Normativa Nazionale di riferimento.

